

BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI

CODES OF GOOD AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS (GAEC)

Council Regulation No 1782/03 Art. 5 and Annex IV

- *Surface water retention in sloppy areas (Rule 1.1)*
- *Stubbles and plant residue management (Rule 2.1)*
- *Maintenance of surface water drainage network (Rule 3.1)*
- *Protection of permanent pasture (Rule 4.1)*
- *Management of set aside areas (Rule 4.2)*
- *Maintenance of olive groves (Rule 4.3)*
- *Maintenance of landscape peculiar elements (Rule 4.4)*

Norme della condizionalità e riferimenti legislativi

Art. 5 Reg. (Ce) 1782/03 e Allegato IV

- **Regimazione delle acque superficiali di terreni in pendio (Norma 1.1)**
 - Obiettivo 1: proteggere il suolo dall'erosione attraverso interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio.
- **Gestione delle stoppie e dei residui vegetali (Norma 2.1)**
 - Obiettivo 2: mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante la gestione delle stoppie e dei residui vegetali e divieto di bruciatura.
- **Mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali (Norma 3.1)**
 - Obiettivo 3: conservazione della struttura del suolo attraverso il mantenimento di una efficiente rete di sgrondo delle acque superficiali.
- **Protezione del pascolo permanente (Norma 4.1)**
- **Gestione delle superfici ritirate dalla produzione (Norma 4.2)**
- **Manutenzione degli oliveti (Norma 4.3)**
- **Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio (Norma 4.4)**
 - Obiettivo 4: mantenimento degli habitat per evitarne il degrado.

APPLICABILITÀ' Superfici a seminativo in produzione (incluso set aside investito a colture no-food o biologiche). Le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che rimangono per l'intera annata agraria sono esenti dalla presente norma.

OBIETTIVO Protezione dei terreni dai fenomeni erosivi attraverso interventi agronomici adeguati. Per conservare la produttività del terreno è infatti di primaria importanza il mantenimento dei primi strati del terreno agrario in quanto particolarmente ricchi di humus, fauna terricola (ad esempio lombrichi) e vita microbica. Combattere l'erosione significa quindi mantenere la fertilità del terreno e nel contempo assicurare anche le altre fondamentali funzioni ambientali svolte dal suolo ossia il mantenimento della biodiversità e la riduzione del dissesto idrogeologico. L'erosione è condizionata da numerosi fattori quali pendenza, natura del terreno, ambiente climatico, coltivazioni e pratiche agronomiche. I terreni più soggetti a erosione sono chiaramente quelli in pendio seminati con colture annuali e soprattutto quelli in cui, per preparare il letto di semina, si effettua un elevato sminuzzamento delle zolle. Infatti in quest'ultimo caso l'azione battente della pioggia favorisce la disgregazione delle particelle terrose e il loro trasporto dovuto allo scorrimento superficiale delle acque di deflusso. L'erosione non è più tollerabile quando si riscontra la presenza di rigagnoli ossia incisioni sul terreno, creati dallo scorrimento delle acque di deflusso.

OBBLIGHI Qualora nei terreni declivi si riscontrino fenomeni erosivi ossia la comparsa di rigagnoli, è necessario regolare lo scorrimento delle acque superficiali attraverso la creazione di solchi acquai. In particolare le disposizioni prevedono l'esecuzione di solchi acquai temporanei ad andamento trasversale rispetto alla linea di pendenza con distanze tra loro non superiori a:

- 60 m in appezzamenti con pendenza media superiore al 10%;
- 80 m in appezzamenti con pendenza media inferiore al 10%.

Qualora, nonostante la presenza di solchi acquai correttamente eseguiti, si manifestino fenomeni erosivi, la condizionalità si ritiene comunque rispettata. È ammessa la deroga nel caso di pendenza del terreno tale da compromettere la stabilità del mezzo meccanico e quindi non assicurare adeguate condizioni di sicurezza per gli operatori; è chiaro che tale situazione deve essere comprovata da adeguata documentazione. In tali casi è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione; tali impegni non si applicano alle colture autunno-seminate prima del 31 dicembre 2005.

VERIFICHE Sono possibili decurtazioni del contributo comunitario qualora si riscontrino le seguenti situazioni:

- presenza di scheletro portato in superficie;
- presenza di solchi erosi (rigagnoli) di dimensione superiore a 30 cm, rilevata nel punto di massima larghezza;
- insorgenza di fenomeni franosi;
- assenza totale di solchi acquai.

NORMA 2.1 - GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI VEGETALI

APPLICABILITÀ' Superfici a seminativo in produzione (incluso set aside investito a colture no-food o biologiche) e superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati).

OBIETTIVO Mantenimento della sostanza organica nel suolo attraverso l'apporto al terreno di materiale vegetale (stoppie e residui vegetali) che pertanto non deve essere distrutto attraverso la pratica della bruciatura.

La presenza di sostanza organica nel suolo consente di mantenere inalterata la fertilità e determina effetti positivi sulla struttura del terreno stesso, sulla disponibilità di principi nutritivi per le colture e su altre importanti funzioni ambientali svolte dal suolo.

Molteplici sono i fattori che concorrono al mantenimento di un adeguato livello di sostanza organica nel terreno: natura del suolo, ambiente climatico (soprattutto la temperatura), pratiche agronomiche (ad es. avvicendamenti). In particolare tra queste ultime si ricorda come le letamazioni, i sovesci, l'interramento delle stoppie e dei residui colturali contribuiscano positivamente alla conservazione della sostanza organica, mentre la bruciatura delle stoppie e dei residui colturali incide negativamente anche perché sottrae biomassa che potrebbe essere più efficacemente utilizzata se interrata.

Inoltre il corretto mantenimento dei residui colturali favorisce la conservazione della biodiversità offrendo rifugio agli uccelli selvatici e agli altri animali.

OBBLIGHI L'agricoltore non deve effettuare la bruciatura delle stoppie e delle paglie nonché della vegetazione presente al termine del ciclo produttivo di prati naturali o seminati e di altre colture.

Le deroghe alla norma riguardano le superfici investite a riso e gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze fitosanitarie prescritte dall'autorità competente.

VERIFICHE Il tecnico incaricato accerterà l'estensione dell'area oggetto di bruciatura e il tipo di residuo colturale interessato, distinguendo fra colture depauperanti, colture da rinnovo o miglioratrici, colture foraggere, e/o bruciature rilevate su terreni ritirati dalla produzione.

Ai fini della condizionalità si ritengono colture depauperanti i cereali a paglia (frumento duro e tenero, triticale, spelta, segale, miglio, orzo, avena, scagliola, farro) e colture da rinnovo o miglioratrici gli altri cereali (granturco, sorgo da granella, grano saraceno, granturco dolce), colture proteiche (piselli, fave e favette, lupini dolci), semi oleosi (soia, ravizzone, colza, girasole e lino), piante da fibra (canapa).

La percentuale, calcolata rispetto al totale delle aree oggetto della norma, di aree con stoppie o residui colturali (soprattutto se si tratta di residui di colture da rinnovo, miglioratrici o ancor peggio residui di foraggere o terreni a set-aside) che sono state sottoposte a bruciatura costituisce il parametro di valutazione in sedi di controllo, che può provocare decurtazioni nell'erogazione del contributo comunitario.

NORMA 3.1 - MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DI SGRONDO DELLE ACQUE SUPERFICIALI

APPLICABILITÀ' Tutti i terreni aziendali, comprese le superfici agricole con colture permanenti o altre colture, anche se non beneficiarie di pagamenti diretti, nel caso siano servite dalla rete podereale di sgrondo delle acque.

OBIETTIVO Conservazione della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo per il rapido deflusso delle acque superficiali.

Proteggere la struttura del terreno significa conseguire numerosi benefici quali il mantenimento della porosità del terreno stesso, l'infiltrazione e il corretto drenaggio dell'acqua, gli scambi gassosi fra suolo e atmosfera, la crescita delle radici, l'attività biologica e la resistenza all'erosione. Viceversa il ristagno idrico danneggia la coltura in atto e produce effetti negativi sulla struttura del terreno, che diventa più sensibile al compattamento.

Al fine di evitare ristagni idrici occorre effettuare una corretta sistemazione del terreno (baulatura) e mantenere in efficienza la rete di sgrondo delle acque.

Inoltre bisogna ricordare che un'efficiente rete di sgrondo influisce positivamente anche a livello della falda freatica, fondamentale per la vita dei microrganismi e degli animali terricoli (ad es. i lombrichi).

OBBLIGHI Per ridurre i rischi di ristagno occorre effettuare la ripulitura delle scoline e dei canali collettori dalla vegetazione invasiva e realizzare sistemazioni idraulicoagricole, ripristinando, ove presente, la baulatura.

Occorre ricordare che per "mantenimento in efficienza" della rete di sgrondo s'intende l'impiego di pratiche volte a garantire l'equilibrato controllo e la preservazione

della vegetazione presente nei canali (vegetazione ripariale), che svolge l'importante compito di contenere l'erosione e salvaguardare la biodiversità.

Nel caso si manifestino allagamenti e ristagni nonostante la corretta applicazione della norma, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Sono ammesse deroghe in caso di drenaggio tubolare sotterraneo e di particolari disposizioni previste dalla Direttiva Habitat.

VERIFICHE Sono possibili decurtazioni del contributo comunitario in presenza di fenomeni di ristagno idrico o di asfissia radicale accompagnati da almeno uno dei seguenti questi eventi:

- presenza di scoline inefficienti (invase dalla vegetazione, troppo superficiali o mal poste);
- canali collettori non mantenuti in efficienza;
- mancato mantenimento della baulatura (dove preesistente).

NORMA 4.1 - PASCOLO PERMANENTE

APPLICABILITÀ' Superfici a pascolo permanente ossia terreni utilizzati per la coltivazione di piante erbacee da foraggio, seminate e/o spontanee, non compresi nell'avvicendamento delle colture aziendali per 5 anni o più.

OBIETTIVO Assicurare la protezione del pascolo permanente in modo da garantire una costante copertura vegetale del suolo.

Il pascolo, infatti, favorendo l'infiltrazione e il corretto sgrondo delle acque, riduce il rischio di erosione. Inoltre contribuisce al mantenimento della struttura del suolo e di un buon livello di sostanza organica nel terreno.

La conversione di pascoli ad altri usi o l'effettuazione di lavorazioni che danneggiano o eliminano il cotico erboso provoca la nascita di problemi di carattere ambientale e aumenta il rischio di dissesti idrogeologici.

Anche il pascolamento deve essere eseguito in modo corretto, infatti, se da una parte un eccessivo carico di bestiame provoca compattazione del terreno e danneggiamento della copertura vegetale con conseguenti problemi di erosione, dall'altra una sotto utilizzazione o una scarsa cura determinano il deterioramento delle superfici pascolive con una progressiva modificazione della composizione vegetale e comparsa di fenomeni di incespugliamento.

Infine si ricorda che il pascolo costituisce anche un importante habitat per numerose specie selvatiche e per molti animali utili che vivono nel suolo.

OBBLIGHI Nei Siti di importanza comunitaria nonché nelle Zone di protezione speciale (direttiva Habitat) è assolutamente vietato convertire la superficie a pascolo permanente verso altri usi nonché effettuare lavorazioni, ad eccezione di quelle legate al rinnovo o all'infittimento del pascolo o alla gestione dello sgrondo delle acque. Nelle altre aree l'impegno riguarda il mantenimento della superficie aziendale a pascolo, ma a questo uso possono essere destinati appezzamenti diversi da quelli di partenza. È necessario inoltre rispettare il carico minimo e/o massimo di bestiame sulla superficie pascolata.

VERIFICHE Sono parametri di valutazione negativa in sede di controllo:

- la presenza di porzioni di terreno convertito ad altri usi (seminativo, colture permanenti come ad esempio impianti di frutteti o di essenze forestali);
- il riscontro di cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate;
- un eccessivo livello di pascolamento o viceversa una sottoutilizzazione del pascolo.

NORMA 4.2 - GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE

APPLICABILITÀ' Superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set aside) o ritirate volontariamente dalla produzione (terreni disattivati).

OBIETTIVO Garantire una corretta gestione delle superfici ritirate dalla produzione grazie all'applicazione di specifiche pratiche agronomiche.

In particolare la norma è volta ad evitare che le superfici ritirate dalla produzione vengano abbandonate e siano invece sottoposte a un livello minimo di mantenimento.

La copertura vegetale del terreno durante tutto l'arco dell'anno se viene gestita attraverso corrette pratiche agronomiche è infatti in grado di assicurare diversi benefici, quali la conservazione del potenziale produttivo e della fertilità del terreno, la limitazione del rischio di propagazione degli incendi, la riduzione dello sviluppo incontrollato delle piante infestanti e la preservazione del terreno da erosioni e dilavamento.

Inoltre la norma vuole tutelare la fauna selvatica, evitando che i terreni ritirati dalla produzione siano sottoposti ad alcune pratiche colturali durante i delicati periodi della nidificazione e della riproduzione.

OBBLIGHI 1 - Mantenimento della copertura vegetale naturale o seminata per tutto l'anno.
2 - Esecuzione di uno sfalcio o di altra operazione equivalente, come ad esempio la trinciatura, da effettuare almeno una volta l'anno al di fuori dei seguenti periodi:
- fra il 1° marzo e il 31 luglio nelle aree della direttiva Habitat (ossia Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale);
- fra il 15 marzo e il 15 luglio nelle altre aree.

A questa regola fanno eccezione le fasce tagliafuoco, che vanno comunque realizzate mediante sfalci e lavorazioni del terreno conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. In deroga all'impegno 1, sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- interventi di ripristino di habitat e biotopi (si veda oltre);
- colture a perdere per l'alimentazione della fauna;
- lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio, mentre dopo il 31 agosto è ammesso ogni tipo di lavorazione;
- lavorazioni funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- nel caso in cui sia necessario effettuare lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del 1° gennaio di ciascun anno, al solo scopo di favorire il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale. In tale circostanza è comunque ammesso un solo intervento agronomico nei periodi di divieto previsti dalla norma. In ogni caso la presente deroga non si applica ai terreni ritirati dalla produzione per più di una annata agraria (ritiro pluriennale dei terreni dalla produzione).

In deroga all'impegno 2, al fine di evitare un eccessivo sviluppo delle specie infestanti, tale da pregiudicare lo sviluppo della coltura successiva e delle colture circostanti, sono ammesse le seguenti pratiche agronomiche a basso impatto:

- controllo della vegetazione tramite pascolamento per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione, garantendo in ogni caso un equilibrato sfruttamento del cotico;
- esecuzione dello sfalcio o della trinciatura anche nei periodi di divieto sopraindicati, evitando comunque la rottura del cotico erboso.

La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici a riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.

I terreni a riposo, come già indicato, possono essere destinati a interventi di **ripristino di habitat e biotopi**. Si tratta di interventi attuabili esclusivamente nei seminativi ritirati dalla produzione nelle aree della direttiva Habitat (Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale) e che devono avere un'estensione minima di 1 ettaro.

In particolare si tratta di realizzare prati umidi, in cui va mantenuto, su almeno il 10% della superficie e per 6 mesi all'anno (da ottobre a marzo), uno strato di acqua. Il prato sommerso va comunque conservato, su almeno il 5% della superficie, anche nei mesi da aprile e giugno.

Sulla superficie non sommersa va effettuato almeno uno sfalcio e/o trinciatura della vegetazione dal 10 agosto al 31 ottobre, con la possibilità di mantenere la presenza di alberi o arbusti autoctoni, piantumati o cresciuti spontaneamente, su una superficie non superiore al 10% di quella a riposo.

Per tutte le operazioni sopra indicate ammesse in deroga (sovesci, lavorazioni meccaniche del terreno, sfalci) è necessaria un'autocertificazione resa dall'agricoltore, che comprovi la necessità di avvalersi delle deroghe medesime.

- VERIFICHE** Il contributo potrà essere decurtato qualora siano verificate le seguenti circostanze:
- assenza di copertura vegetale durante il periodo autunnale e invernale per le superfici a riposo non destinate a coltura l'anno successivo;
 - l'esecuzione di sfalci o trinciature in periodi di divieto;
 - la presenza di colture da reddito non biologiche o no food su terreni oggetto della norma.

NORMA 4.3 - MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI

APPLICABILITÀ' Superfici aziendali investite a oliveti, sia specializzati che non, comprese le piante sparse.

OBIETTIVO Assicurare un livello minimo di mantenimento delle superfici destinate alla coltura dell'olivo, attraverso un'adeguata cura delle piante.

Si prevede pertanto l'attuazione di pratiche agronomiche, fra cui la potatura, che hanno come scopo la conservazione di un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto

Oltre a salvaguardare l'integrità del paesaggio, il mantenimento degli oliveti in buone condizioni agronomiche e vegetative rappresenta una forma di gestione attiva del territorio che riduce il rischio di erosione e frane e garantisce il presidio di zone rurali altrimenti destinate all'abbandono.

Gli oliveti in buone condizioni rappresentano uno dei cosiddetti "agroecosistemi" che aumentano le possibilità di rifugio e nutrimento per la fauna selvatica, in particolare l'avifauna, i rettili e i piccoli vertebrati, favorendo la biodiversità animale e vegetale.

OBBLIGHI La corretta gestione dell'impianto deve prevedere, oltre alla potatura periodica da effettuare almeno una volta ogni 5 anni, l'eliminazione dei polloni pluriennali o dei rovi a ridosso delle piante, degli arbusti e della vegetazione pluriennale infestante.

Sono ammesse deroghe in caso di motivazioni di carattere fitosanitario e di reimpianti autorizzati.

VERIFICHE La presenza di oliveti con sviluppo vegetativo squilibrato dovuto all'assenza della potatura negli ultimi cinque anni o di polloni pluriennali e di essenze erbacee e arbustive infestanti a ridosso delle piante costituiscono parametri di valutazione in sede di controllo che possono provocare decurtazioni nell'erogazione del contributo comunitario.

NORMA 4.4 - MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

APPLICABILITÀ' **Qualsiasi superficie agricola aziendale.**

OBIETTIVO Mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio rurale evitando il deterioramento dell'habitat, con particolare riferimento alle terrazze esistenti.

I terrazzamenti, infatti, dove presenti, sono particolarmente utili per ridurre il rischio di dissesti idrogeologici, l'erosione e le frane.

Nel contesto della norma assume grande importanza la tutela delle specie vegetali e degli habitat di particolare pregio naturalistico inclusi nei siti della rete Natura 2000.

OBBLIGHI L'agricoltore non deve eliminare i terrezamenti esistenti e quindi dovrà impegnarsi anche ad effettuare azioni di contrasto al naturale degrado, causato dagli agenti atmosferici o da pratiche agronomiche.

L'agricoltore la cui azienda ricada nei siti della rete Natura 2000 deve rispettare gli adempimenti previsti.

Come deroga è consentito il rimodellamento dei terrezamenti al fine di renderli economicamente validi e agevolare la meccanizzazione.

VERIFICHE In sede di controllo il tecnico verificherà che i terrazzamenti non siano stati eliminati o danneggiati e che, in riferimento ai provvedimenti di attuazione della rete Natura 2000, siano rispettati gli ulteriori impegni definiti a livello regionale.